

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONNI, ANGELILLI, CARELLI, CEMMI, BOLETTIERI,
BONAFINI, TIBALDI, NENCIONI e BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1963

Modifica degli articoli 67 e 70
del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia

ONOREVOLI SENATORI. — L'8^a Commissione permanente del Senato approvò fin dal 13 luglio 1960 il disegno di legge n. 2416 col testo unificato di « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina e all'esercizio della caccia di cui al Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

Tale disegno di legge fu trasmesso alla Camera dei deputati il 2 agosto 1960.

Non è il caso di attardarci qui a dire del tormentato *iter* che ha avuto quel testo. Basti accennare che a tutt'oggi quel disegno di legge pende avanti alla Camera dei deputati; nè si ha notizia che possa essere preso in esame e approvato proprio mentre *ruit hora*, mentre cioè le due Camere sono sulla soglia della fine della legislatura. Proprio per questo i proponenti, appartenenti a diversi settori del Senato, — e ciò per dimostrare che si è concordi nel segnalare l'urgenza di quanto ora si propone — hanno ritenuto doveroso stralciare dal disegno di legge del 1960 la modifica di due articoli, il 67 e il 70, del Testo Unico citato, i quali avevano e mantengono un contenuto di particolare importanza e urgenza.

La modifica dell'articolo 70 del Testo Unico era ed è giustificata dall'innegabile diritto degli agenti della Forza pubblica — carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, guardie di finanza, guardie carcerarie, forestali, giurate, eccetera — di ottenere la « *licenza di porto di fucile* anche per uso di caccia » così come per tutti i cittadini. Tale licenza, nel vigente Testo Unico, era concessa alle persone classificate « ufficiali di polizia giudiziaria », con una distinzione che non trova ragione giustificativa.

Gli agenti di vigilanza e cioè tutte le predette categorie non possono esercitare la caccia e l'uccellazione. Dunque un grandissimo numero di cittadini è tuttora colpito da una limitazione ingiusta con duplice danno: anzitutto con danno dell'Erario che perde un incasso certo e notevole; in secondo luogo con danno dell'ordinamento dell'esercizio della caccia in quanto è noto che carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, eccetera possono, per motivi di servizio, portare e usare fucili comuni e possono quindi esercitare la caccia senza avere pagato le prescritte tasse di concessione della licenza di caccia.

Il divieto dell'articolo 70 era evidentemente ispirato alla considerazione che chi è preposto alla vigilanza non deve in pari tempo essere, sia pure ipoteticamente, vigilato e vigilabile. A parte il fatto che è meramente opinabile la supposizione che l'agente di vigilanza potrebbe indulgere alla passione venatoria a scapito del suo dovere e del suo servizio, appare ovvio il rilievo che simile possibilità esiste anche se agli agenti si nega la licenza, così come esiste la possibilità di violare le leggi per chiunque non si proponga di rispettarle.

Il gruppo di esperti che in Senato ritenne utile e giusto modificare l'articolo 70 è tuttora del parere che resta valida la motivazione che è contenuta nella premessa alle modifiche proposte nel 1960 e che perciò la modifica ha carattere di necessità e di urgenza.

* * *

Per quanto poi attiene alla modifica dell'articolo 67 del citato Testo Unico l'opportunità e l'urgenza sono dettate sia dai motivi che già motivarono la proposta del 1960 e sia dall'aggravarsi degli inconvenienti che allora si lamentavano.

L'articolo 67 attualmente vigente risale al 1939: si volle allora imporre alla caccia in tutte le zone della cerchia delle Alpi il sistema riservistico vigente, dal tempo del dominio austriaco, nel Trentino. Si concesse a tutti i Comuni della cerchia alpina di costituire i loro territori in riserva di caccia. Potè sembrare a molti che quel sistema valesse a favorire protezione e incremento di selvaggina e un ordinato e generale esercizio della caccia. Ma in realtà l'ordinamento disposto con l'articolo 67 valse soprattutto a creare esclusioni e privilegi, a incoraggiare il più sfrenato bracconaggio e talora a rendere possibile il diritto di caccia a borsa nera. Gli inconvenienti e i danni causati dall'applicazione del sistema derivante dall'articolo 67 causarono anche un grave depauperamento della selvaggina pregiata delle zone alpine.

La constatazione degli inconvenienti, degli abusi e dei danni indusse ripetutamente, i cacciatori e la loro Federazione, a convo-

care e tenere congressi e convegni in varie città dell'Alta Italia. E da oltre venti anni che si chiede, senza alcun contrasto, la riforma dell'articolo 67 del Testo Unico. Già dal congresso di Riva emerse la conclusione che nelle zone alpine dovesse stabilirsi un regime di caccia controllata. Nel 1947, indetto dalla Federazione italiana della caccia, fu tenuto a Milano il congresso degli esperti, convenuti dalle regioni e dalle provincie dell'Alta Italia. Da quel congresso, dopo ampio esame, uscì il progetto di riforma dell'articolo 67 mirante a « costituire in zona di caccia controllata il territorio alpino con particolare regolamentazione protettiva ».

Oggetto sostanziale di quella proposta che trovò unanimi tutti gli esperti era:

- a) l'organizzazione di una efficiente sorveglianza;
- b) la costituzione di un sufficiente numero di zone di rifugio;
- c) la necessaria limitazione d'aperture;
- d) l'educazione venatoria e la disciplina dei soci.

Altri convegni e congressi ebbero luogo e tutti miranti allo stesso fine sino al 1960, senza tuttavia smuovere le difficoltà.

Nell'agosto 1960 fu tenuto ad Asiago un « Convegno di studi sui problemi venatori della montagna (zona alpina) ». Anche in quel convegno fu ampiamente esaminato e trattato l'argomento della tutela del patrimonio faunistico della Zona Alpina e della esigenza tecnico-organizzativa della caccia controllata in detta zona.

Al congresso di Asiago intervenne anche il ministro dell'agricoltura onorevole Rumor che vi pronunciò un discorso che sarebbe interessante ma non è possibile riprodurre.

Egli potè constatare che tutti i congressisti furono d'accordo nel domandare che la modifica dell'articolo 67 del Testo Unico assicurasse la difesa e l'incremento della fauna alpina tanto pregiata, l'organizzazione di una salda ed efficace sorveglianza, la costituzione di funzionali zone di rifugio assolutamente bandite alla caccia, la eliminazione dei privilegi e delle preferenze di residenza o di censo, e infine l'affidamento dell'organiz-

zazione e della gestione della « Caccia controllata » nella Zona Alpina all'unico organo qualificato dal lato tecnico e dal lato sportivo, cioè alla Federazione italiana della caccia e alle Sezioni provinciali territorialmente competenti.

Il ministro Rumor non poté allora fare a meno di rilevare che « esistono problemi quanto mai importanti e complessi che hanno una impostazione peculiare a se stante, primo fra tutti quello che ha costituito oggetto di questo Congresso e precisamente il problema della caccia nella Zona Alpina che avete trattato a fondo e con particolare competenza ». Oggi è ancora la Federazione italiana della caccia, attraverso il Congresso dei presidenti provinciali, a rivolgersi al Parlamento perchè quella riforma dell'articolo 67, arcimatura e tale da reclamare soluzione urgentissima, sia approvata e resa operante.

Non si tratta di interesse dei cacciatori semplicemente: si tratta invece di tutela e di buon uso e di incremento di un patrimonio faunistico che costituisce elemento notevole per l'economia, per il turismo, per la vita delle zone alpine.

I proponenti confidano che l'onorevole ministro Rumor non condivida il parere di coloro (non sono molti in verità) che, approfittando dell'occasione offerta dalla nota sentenza della Corte costituzionale, vorrebbero privare delle funzioni volute e riconosciute dalla legge la Federazione italiana della caccia che da tanti anni ha organizzato cacciatori e caccia in modo ordinato e democratico, dando e non chiedendo, alimentando nella vita nazionale una sana passione sportiva che merita salvaguardia e aiuto.

Questa proposta di legge non ha necessità di alcuna copertura; anzi varrà ad assicurare maggior introito all'Erario e a favorire la economia delle zone alpine.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 67 del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia è così modificato:

Art. 67. — (*Caccia controllata e riserve comunali nella zona delle Alpi - Estensione della caccia controllata ad altri territori*).

« La zona faunistica delle Alpi, nonché i territori ad essa assimilati, sono costituiti in regione di caccia controllata. Per caccia controllata s'intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina, disposte nell'interesse della tutela della tipica fauna alpina.

L'organizzazione della caccia controllata è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia, territorialmente competenti.

Tutte le riserve attualmente costituite da enti pubblici, da sezioni di cacciatori, da privati a favore di sezioni di cacciatori o di comunità locali devono essere sottoposte al regime di caccia controllata qui previsto.

Tutti i titolari di licenza di caccia possono esercitarla nelle zone di caccia controllata assoggettandosi alla osservanza delle condizioni stabilite nel regolamento che emanerà la Federazione italiana della caccia di intesa coi Comitati provinciali della caccia e colle Sezioni provinciali della caccia.

Nella zona delle Alpi e nei territori ad essa assimilati l'apertura della caccia non può essere anteriore alla seconda domenica di settembre e la chiusura non può essere posteriore al 15 dicembre.

Nelle provincie di Bolzano, Gorizia, Trento, Udine e Trieste è concessa facoltà ai Comuni situati nella zona delle Alpi e nei territori ad essa assimilati, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione comunale, escluse le zone costituite in riserve private, limitatamente alla durata della concessione in atto, a condizione che la riserva comunale sia ceduta in gestione alla Sezione comunale della Federazione italiana della caccia.

Il regime di caccia controllata come sopra previsto può essere esteso, ai fini della protezione della selvaggina, anche a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi o a questa assimilati, in quelle provincie che, ad iniziativa dei rispettivi Comitati provinciali, lo richiedano al Ministero dell'agricoltura e foreste. Questo Ministero, sentita la Federazione italiana della caccia, può in tale caso provvedere con suo decreto ».

Art. 2.

L'articolo 70 è così modificato:

« Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e la uccellazione nelle località e nel tempo in cui esercitano la loro funzione.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare — nei periodi di apertura — determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 — escluse le guardie giurate volontarie — sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi, in ogni epoca e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purchè siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».